



# ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MESSINA

Via Bergamo is. 47/A Tel. 090691089 - Fax 090694555  
98124 MESSINA

e-mail: [info@omceo.me.it](mailto:info@omceo.me.it) internet: <http://www.omceo.me.it>

Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13.09.1946 n.233)

Prot.n. 7105

Messina, 1 dicembre 2008

Al  
Magnifico Rettore  
Università degli Studi di Messina  
Piazza Pugliatti Salvatore, 1  
98122 Messina

Al  
Direttore Generale  
A.O.U. Policlinico "G. Martino"  
Via Consolare Valeria, 1  
98125 Messina

Oggetto: **Aliquota previdenziale dei medici in formazione specialistica.  
Diffida**

Preso atto della recente Circolare n.88 emessa dall'INPS, che impone ai Medici Specializzandi il pagamento alla Gestione Separata INPS dell'aliquota previdenziale piena, e considerando il vigente quadro normativo che obbliga i medici all'iscrizione al Fondo di Previdenza Generale ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri), si diffidano le Amministrazioni Universitarie dal trattenere dalle retribuzioni dei mesi prossimi venturi l'aliquota previdenziale piena, in quanto tale iniziativa è in contrasto con la normativa previdenziale vigente.

L'art.45 della Legge 326/2003, infatti, prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta per coloro che sono iscritti ad un'altra cassa previdenziale obbligatoria, come nel caso dei Medici Specializzandi; la citata circolare, peraltro, non spiega in alcun modo il motivo per cui l'art.1, comma 300, della Legge 266/2005, si configurerebbe come norma speciale rispetto alla disciplina generale indicata nell'art.45 della Legge 326/2003.

Si sottolinea, inoltre, come il parere espresso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, richiesto dall'INPS, rivesta natura meramente interpretativa e, come tale, non può trovare un'applicazione che contrasta con la disposizione legislativa.



A tutto ciò si aggiunge che la stessa Circolare INPS n.88 del 01/10/2008 che ha recepito il parere ministeriale sopra richiamato è del tutto inidonea a produrre conseguenze sulle sfere giuridiche soggettive dei terzi.

Il Consiglio di Stato, in una recente sentenza (n.4524/2008 Sez.V) ha infatti stabilito che le circolari amministrative, ed in particolare quelle interpretative, non possono determinare effetti nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione.

Si diffidano infine le Amministrazioni in indirizzo dal disporre il recupero delle differenze contributive dei medici in formazione specialistica a partire dal 1° novembre 2006 e quindi dalla conseguente applicazione dell'aliquota contributiva piena.

Distinti saluti.



Il Presidente  
Dott. Nunzio Romeo